



Condizioni Generali di Contratto - Voli Speciali

Di seguito le Condizioni Generali di Contratto per l'acquisto di biglietti "Solo volo" charter o linea charterizzata, oppure di pacchetti di viaggio contenenti tali voli.

PREMESSA

Nicolaus Tour srl con sede legale in Via Foggia S.n.c., - 72017 Ostuni (BR), opera come intermediario o agenzia di viaggi on line, mettendo a disposizione dei consumatori un'offerta diversificata di servizi di trasporto aereo.

Nicolaus Tour verificata la disponibilità dei vari vettori aerei, ne rende accessibile al Consumatore l'acquisto secondo le leggi vigenti ed alle condizioni applicate dai singoli vettori.

Il presente documento definisce le condizioni predisposte da Nicolaus Tour per l'acquisto di biglietti aerei da parte del Consumatore su questa area del Sito. Queste condizioni devono essere accettate dal Consumatore prima di procedere all'acquisto.

1. FONTI LEGISLATIVE

La compravendita di servizi di viaggio, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata dalla Legge 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.04.1970 nonché dal Codice del Consumo.

Le norme di riferimento che regolano il trasporto aereo sono il regolamento (CE) n.2017/97, come modificato dal regolamento (CE) n.889/2002, Il regolamento (CE) nr.261/2004 e la Convenzione di Montreal del 28/05/1999.

Legislazione comunitaria di diritto della navigazione e dei trasporti

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.

Testo consolidato con le modifiche apportate dal Regolamento (CE) N. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002

ART. 1

Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quanto concerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, stabilendo alcune disposizioni complementari. Esso estende altresì l'applicazione di tali disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro.

ART. 2

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) "vettore aereo ", qualsiasi impresa di trasporti aerei munita di valida licenza d'esercizio;
- b) "vettore aereo comunitario", qualsiasi vettore aereo munito di valida licenza d'esercizio rilasciata da uno Stato membro in conformità del disposto del [regolamento \(CEE\) n.2407/92](#);
- c) "persona avente titolo a risarcimento", il passeggero o qualsiasi persona avente titolo a richiedere il risarcimento per quel passeggero, secondo il diritto applicabile;
- d) "bagaglio": salvo diversa disposizione, sia il bagaglio registrato sia quello non registrato, conformemente alla definizione di cui all'[articolo 17, paragrafo 4, della convenzione di Montreal](#);
- e) "DSP", i diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale;
- f) "convenzione di Varsavia", la [convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929](#), o la [convenzione di Varsavia come modificata all'Aia il 28 settembre 1955](#) e la [convenzione addizionale di Guadalajara del 18 settembre 1961](#);
- g) "convenzione di Montreal", la [convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Montreal il 28 maggio 1999](#).

2. Le nozioni contenute nel presente regolamento che non sono definite nel paragrafo 1 sono equivalenti a quelle usate nella [convenzione di Montreal](#).

ART. 3

1. La responsabilità di un vettore aereo comunitario in relazione ai passeggeri e ai loro bagagli è disciplinata dalle pertinenti disposizioni della [convenzione di Montreal](#).

2. L'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 7 del [regolamento \(CEE\) n.2407/92](#), nella misura in cui riguarda la responsabilità per i passeggeri, è inteso come l'obbligo del vettore aereo comunitario di essere assicurato fino ad un livello adeguato per garantire che tutte le persone aventi diritto ad un risarcimento ricevano l'intero importo cui hanno diritto, ai sensi del presente regolamento.

ART. 3bis

L'importo supplementare che, conformemente all'[articolo 22, paragrafo 2, della convenzione di Montreal](#), può essere chiesto da un vettore aereo comunitario se un passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione del proprio bagaglio, è basato su una tariffa che è correlata ai costi supplementari connessi al trasporto ed all'assicurazione del bagaglio in causa, in aggiunta a quelli per il bagaglio valutato ad un livello pari o inferiore al limite di responsabilità. La tariffa è messa a disposizione dei passeggeri che ne fanno domanda."

(ART. 4)

(soppresso dall'art. 1, punto 6 del reg. (CE) 889/2004)

ART. 5

1. Il vettore aereo comunitario deve senza indugio, e comunque entro quindici giorni dall'identificazione della persona fisica avente titolo ad indennizzo, provvedere agli anticipi di pagamento che si rendano necessari per far fronte alle immediate necessità economiche in proporzione al danno subito.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di morte le somme anticipate non sono inferiori all'equivalente in euro di 16 000 DSP per passeggero.

3. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del vettore aereo comunitario, ma non è restituito, salvo nei casi previsti dall'articolo 20 della Convenzione di Montreal, o quando il beneficiario dell'anticipo di pagamento non è la persona avente titolo al risarcimento.

ART. 6

1. Tutti i vettori aerei che vendono servizi di trasporto aereo nella Comunità garantiscono che una sintesi delle principali disposizioni che disciplinano la responsabilità per i passeggeri e il loro bagaglio — ivi compresi i termini previsti per la presentazione di una richiesta di risarcimento e la possibilità di effettuare una dichiarazione speciale di interesse — sia messa a disposizione dei passeggeri presso tutti i punti di vendita, compresa la vendita per telefono e via Internet. Allo scopo di conformarsi a tale obbligo di informazione, i vettori aerei comunitari si avvalgono dell'avvertenza contenuta nell'allegato al presente regolamento. La sintesi o l'avvertenza in questione non può essere posta a fondamento di una richiesta di risarcimento né essere utilizzata per interpretare le disposizioni del presente regolamento o della Convenzione di Montreal.

2. Oltre all'obbligo di informazione di cui al paragrafo 1, tutti i vettori aerei forniscono ai clienti, in relazione ai servizi di trasporto aereo forniti o acquistati nella Comunità, un'indicazione scritta riguardante:

- il limite applicabile per tali voli alla responsabilità del vettore in caso di decesso o i lesione, se tale limite esiste,
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita o danno del bagaglio ed un'avvertenza che il bagaglio di valore superiore a questa cifra dovrebbe essere dichiarato come tale alla compagnia aerea al momento della registrazione oppure essere pienamente assicurato dal passeggero prima del volo,
- il limite applicabile per tale volo alla responsabilità del vettore per danno causato da ritardo.

3. In tutti i trasporti effettuati da vettori aerei comunitari i limiti indicati in conformità dell'obbligo di cui ai paragrafi 1 e 2 sono quelli stabiliti dal presente regolamento, a meno che il vettore aereo comunitario applichi volontariamente limiti più alti. A tutti i

trasporti effettuati da vettori aerei non comunitari, si applicano i paragrafi 1 e 2 solo per quanto concerne il trasporto verso o dalla Comunità o all'interno di essa.

ART. 7

Entro tre anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n.889/2002, la Commissione redige una relazione sull'applicazione dello stesso. Essa esamina in particolare la necessità di rivedere gli importi menzionati nei pertinenti articoli della Convenzione di Montreal alla luce degli sviluppi economici e delle raccomandazioni del Depositario dell'ICAO.

ART. 8

[Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla data della sua entrata in vigore o dalla data di entrata in vigore della convenzione di Montreal, a seconda di quale data sia successiva.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.]

ALLEGATO

Responsabilità del vettore aereo per i passeggeri e il loro bagaglio

La presente avvertenza riassume le norme applicate ai vettori aerei della Comunità in conformità del diritto comunitario e della Convenzione di Montreal.

Risarcimento in caso di morte o lesioni

Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 100.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

Anticipi di pagamento

In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri

In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure.

La responsabilità per il danno è limitata a 4.150 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).

Distruzione, perdita o danno dei bagagli

Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.000 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale). In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.

Limiti di responsabilità più elevati per il bagaglio

I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Responsabilità del vettore contraente e del vettore effettivo

Se il vettore aereo che opera il volo non è il vettore aereo contraente, il passeggero ha il diritto di presentare una richiesta di risarcimento o un reclamo a entrambi.

Se il nome o codice di un vettore aereo figura sul biglietto, questo vettore è il vettore contraente.

Termini per l'azione di risarcimento

Le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare.

Base delle informazioni

Le norme di cui sopra si basano sulla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, messa in atto nella Comunità dal regolamento (CE) n.2027/97, come modificato dal regolamento (CE) n.889/2002 e dalle legislazioni nazionali degli Stati membri."

ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI CHARTER o LINEA inclusi nei pacchetti di Viaggi di NICOLAUS TOUR SRL oppure ACQUISTO DI SERVIZI DI "SOLO VOLO"

Per l'acquisto di pacchetti di viaggio inclusivi del servizio di trasporto aereo oppure per l'acquisto di servizi di "solo volo", le condizioni di trasporto applicabili saranno quelle di volta in volta predisposte dai singoli vettori. Il Consumatore, prima di procedere alla prenotazione di un biglietto aereo è tenuto a prendere visione e ad accettare le condizioni di trasporto che disciplinano gli aspetti del contratto con il fornitore del servizio. Le condizioni generali di trasporto dei vettori sono consultabili attraverso i siti delle Compagnie Aeree e nello specifico:

http://www.alitalia.com/it_it/informazioni-supporto/diritti-passeggeri/index.html

<https://www.meridiana.it/it/primadelvolo/condizioni.aspx>

<http://www.volotea.com/it/condizioni-legali/condizioni-di-trasporto/>

<https://www.airbaltic.com/en/general-conditions-of-carriage>

<http://www.vueling.com/it/servizio-assistenza-clienti/condizioni-di-trasporto>

Nicolaus Tour protegge i diritti e gli interessi dei viaggiatori secondo i principi generali del diritto e non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dal contratto di trasporto, in particolare ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della CCV "L'intermediario non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi che siano oggetto del contratto". Il risarcimento per i danni subiti dal Consumatore in relazione ad eventuali inadempimenti di Nicolaus Tour è regolato dalle previsioni contenute nella CCV. La responsabilità dei fornitori dei servizi di trasporto sarà regolata dal contratto da questi stipulato con il Consumatore nonché dalla normativa applicabile.

L'acquisto di biglietteria aerea costituisce un contratto tra il Consumatore e il vettore per il tramite di Nicolaus tour SRL o per il tramite di qualsiasi intermediario agisca per la vendita di tale servizio ai sensi dell'art. 1 CCV, che qualifica come tale "chiunque si impegna a procurare per mezzo di un prezzo un contratto di organizzazione di viaggio, oppure uno dei servizi separati che permettono di effettuare un viaggio o un soggiorno".

IL PREZZO DEL BIGLIETTO

Il biglietto aereo compreso nel pacchetto turistico acquistato comprende sempre gli oneri accessori, le tasse aeroportuali, le tasse di sicurezza, la tassa addizionale comunale.

L'eventuale differenza derivante dall'aumento del costo del carburante sarà disciplinata secondo quanto riportato nella scheda tecnica presente nel sito web di Nicolaus

http://www.nicolaus.it/media/condizioni-generalischeda_tecnica-2015-2.pdf



Per le prenotazioni "solo volo" effettuate e pagate on line non si applicheranno gli adeguamenti del costo del trasporto aereo.

Il Consumatore è tenuto a prendere visione delle informazioni riportate sul documento di conferma e sulle Informazioni Generali.

BAGAGLIO:

Il servizio di trasporto comprende, generalmente il trasporto di 1 bagaglio a mano (peso max 5-8 kg. e dimensioni di un piccolo trolley) + nr. 1 bagaglio da stiva (peso max variabile da 15kg a 23 kg, che può variare a seconda della compagnia utilizzata). Vi invitiamo a consultare i siti web delle compagnie che effettuano i trasporti, nella sessione "franchigia bagaglio o luggage allowance).

Nel caso di eccedenza bagaglio, verrà richiesto all'imbarco il pagamento del peso in eccedenza (indicativamente tra i 10 e i 20 Euro per ogni kg eccedente).

L'unione europea ha adottato a partire dal 6/11/2006 nuove regole di sicurezza, che limitano la quantità di sostanze liquide possibili da portare con sé nel bagaglio a mano a bordo degli aerei.

Per maggiori informazioni consultate il sito internet

http://www.enac.gov.it/I_Diritti_dei_Passeggeri/Cosa_portare_a_bordo/

ASSISTENZE SPECIALI

Diritti delle persone con disabilità e delle persone con mobilità ridotta nel trasporto aereo

[Regolamento CE n 1107/2006.](#)

L'assistenza alle persone con mobilità ridotta, ai non vedenti, e agli infortunati durante la loro permanenza in aeroporto è ora responsabilità degli operatori aeroportuali dell'Unione Europea. È compresa ogni causa di disabilità, come ad esempio le difficoltà intellettive, ma anche l'età. Le compagnie aeree devono fornire all'operatore aeroportuale le informazioni in anticipo in modo che possa essere offerto un servizio adeguato. Per consentirci di trasmettere le sue richieste, La preghiamo di richiedere il servizio di assistenza speciale all'atto della prenotazione oppure con almeno 4 gg di anticipo rispetto alla partenza prevista del volo per poter confermare le richieste di assistenza speciale al vettore, inviandoci una mail all'indirizzo

trasporti@nicolaus.it

Ogni compagnia aerea si riserva di non accettare i passeggeri a bordo in assenza di certificazione medica, qualora richiesta, o se la stessa risultasse incompleta o non conforme.

MODIFICHE E CANCELLAZIONI del SERVIZIO DI SOLO VOLO

MODIFICHE PRIMA DELLA PARTENZA DA PARTE DEL CONSUMATORE:

Non è possibile su richiesta del consumatore, modificare qualsiasi servizio che sia già stato confermato.

La modifica dei servizi "solo volo" comporta il recesso del consumatore dal contratto e la richiesta di una nuova prenotazione che potrà essere o meno confermata secondo disponibilità. Nel caso di conferma della prenotazione, al consumatore non verranno addebitate le penali di annullamento ma un importo fisso di euro 100 per prenotazione a titolo di spese di gestione. La nuova prenotazione verrà effettuata con le quote disponibili in quel momento.

Se la prenotazione include un servizio alberghiero, saranno addebitati a titolo di penale le percentuali del prezzo dell'hotel e degli eventuali servizi accessori, così come indicato nell'estratto conto e secondo le



condizioni generali di pacchetto turistico pubblicato nei cataloghi di riferimento Nicolaus Tour 2015, secondo il prodotto acquistato.

NOTA

1) la diminuzione del n. dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come «annullamento parziale» (vedi quindi art. 7 Recesso).

2) per «destinazione» si intende non lo stato ma la località di soggiorno, in quanto a volte troviamo destinazioni diverse all'interno del medesimo stato (es. Rodi in Grecia).

CANCELLAZIONI E MODIFICHE DEI SERVIZI DI VIAGGIO DA PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE:

Nicolaus tour, ai sensi del terzo comma dell'art. 22 della CCV non è responsabile per eventuali modifiche apportate dai vettori al servizio prenotato. Nicolaus tour si impegna tuttavia a comunicare tempestivamente (via telefono/e-mail) al consumatore eventuali modifiche intervenute successivamente alla prenotazione, ma non risponde di eventuali mancate segnalazioni e comunicazioni operative nel caso in cui siano stati forniti dei recapiti ai quali il consumatore non risulta essere raggiungibile.

Ai sensi del terzo comma dell'articolo 22 della CCV, Nicolaus non risponde dell'inadempimento totale o parziale di viaggi, soggiorni o altri servizi, ciò nondimeno informerà il Consumatore, nella misura in cui sia messo dal fornitore a conoscenza delle informazioni necessarie, in forma scritta via e-mail, del tipo di modifica (es.: modifica dell'orario del volo di partenza o ritorno).

Eventuali rimborsi delle somme corrisposte dal Consumatore saranno disposti in base ai regolamenti o alle leggi applicabili a ciascun fornitore dei servizi.

Nicolaus non sarà altresì tenuto ad alcun risarcimento di danni derivanti da cancellazioni o modifiche ai servizi di trasporto dovuti a cause di forza maggiore. Tali eventi includono, in via esemplificativa e non esaustiva: guerre, attività terroristica, scioperi nazionali, incendi, epidemie, uragani e altri effettivi o potenziali gravi disastri ambientali.

RECESSO E RECLAMI

RECESSO DEL CONSUMATORE

In base all'articolo 55, primo comma, lett. b, del Codice del Consumo il diritto di recesso non si applica ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio, al trasporto, alla ristorazione, al tempo libero, quando all'atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.

RECLAMI

Ogni contestazione relativa al viaggio e/o trasporto deve essere contestata dal Consumatore senza ritardo affinché Nicolaus Tour, per conto del terzo fornitore, o il terzo fornitore stesso vi possano porre tempestivamente rimedio.

Il Consumatore dovrà inoltre inviare ogni reclamo entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro dalla località di viaggio con raccomandata a.r. al seguente indirizzo: Nicolaus Tour srl con sede legale in Via Foggia S.n.c., - 72017 Ostuni (BR)

SOSTITUZIONI di PASSEGGERI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DI VOLI CHARTER O LINEA CHARTERIZZATA

Il cliente rinunciatario, a cui verrà addebitato l'importo di €25,00, può farsi sostituire da altra persona sempre che:



- a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 7 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
- b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (art. 89 Cod.Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- c) al soggetto subentrante sarà richiesto di corrispondere l'eventuale aumento della tariffa al momento della modifica e rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
- d) Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.

DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO AEREO:

AVVISO per i viaggiatori muniti di carta d'identità valida per l'espatrio rinnovata:

A seguito dei ripetuti disagi, verificatisi ai danni di numerosi connazionali per il mancato riconoscimento delle carte di identità valide per l'espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro) da parte di alcuni Paesi, il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte d'identità rinnovate o da rinnovare possono richiedere al proprio Comune di sostituirle con nuove carte d'identità, la cui validità decennale decorrerà dalla data del nuovo documento.

E' buona regola, in ogni caso, prima di recarsi all'estero, informarsi presso le Rappresentanze diplomatico-consolari presenti in Italia o il proprio agente di viaggio sui documenti richiesti per l'ingresso. Ad ogni buon fine, si consiglia ai viaggiatori diretti verso le varie destinazioni estere di munirsi comunque di passaporto (la cui validità residua sia quella richiesta dal Paese di destinazione). Il passaporto resta infatti il principale documento per viaggi all'estero e non sono molti i Paesi che accettano carte d'identità.

AVVISO per i minori

La normativa italiana prevede che anche i minori diretti all'estero siano muniti del proprio passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio. Al fine di evitare problemi alle frontiere, si raccomanda vivamente di informarsi - prima del viaggio - presso l'Ambasciata / Consolato del Paese che si intende visitare e presso la Questura o il Comune di residenza preposti al rilascio di tali documenti.

Si consiglia di visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri: <http://www.viaggiare Sicuri.it>

Sono validi per il viaggio sul territorio nazionale, oltre alla carta d'identità, al passaporto e alla patente di guida (cartacea o plastificata), anche i documenti elencati nel DPR 445/2000. (sez. VII art.35)



CONVOCAZIONE IN AEROPORTO:

I sigg.ri Passeggeri sono pregati di presentarsi negli aeroporti di partenza, presso i banchi di accettazione delle varie compagnie, almeno 2 ore prima della partenza di ogni volo.

Negli aeroporti di Milano (Malpensa e Linate) e nell' aeroporto di Verona, per i voli con destinazione Brindisi sono presenti i ns. assistenti che potranno essere contattati per motivi di urgenza o di reale necessità. Altresì, nell' aeroporto di Brindisi, in concomitanza con i voli con destinazione Milano (Malpensa e Linate) e Verona, è Presente il ns. staff di assistenza Nicolaus.

I numeri telefonici da contattare in caso di reale necessità (presentazione in ritardo, difficoltà a raggiungere l'aeroporto di partenza sono:

Aeroporti di Linate e Malpensa cell. 345 6577469 email info@infolbs.it

Aeroporto di Verona cell. 340 7992469 email flabronu@gmail.com

Aeroporto di Brindisi cell.393 9897595 email trasporti@nicolaus.it

Nei restanti aeroporti di Partenza in cui operiamo con i ns. voli charter o di linea (Venezia, Bergamo, Bologna, Palermo, Roma, Olbia, Catania, Lamezia T., Crotone) o in altri aeroporti non inclusi in questo elenco, non è previsto il servizio di assistenza. Siamo comunque a Vs. disposizione per risolvere reali emergenze contattando il nr. Tel. 345 657 9995 (NUMERO NON DA UTILIZZARE PER RICONFERMA ORARIO VOLI)

Numero per eventuale riconferma voli di rientro 0831 301000 (attendere la voce automatica poi digitare 0 333)